

COMUNE di DIANO MARINA
(Provincia di Imperia)

**REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE
DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
(in attuazione dell'art. 3, comma 4 della L.R. 10/2004)**

Approvato con Deliberazione Consiliare n° 8 del 16.06.2008

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - (Oggetto e ambito di applicazione del regolamento)

Art. 2 - (Supporto alle attività di competenza comunale)

TITOLO II - GRADUATORIA E MODALITA' DI ACCESSO AGLI ALLOGGI E.R.P.

Capo I - Formazione della graduatoria di assegnazione degli alloggi di E.R.P.

Art. 3 - (Procedure di assegnazione)

Art. 4 - (Bando di concorso: contenuto e pubblicità)

Art. 5 - (Bando di concorso: requisiti per l'accesso e per l'assegnazione)

Art. 6 - (Bando di concorso: domanda di partecipazione)

Art. 7 - (Definizione di nucleo familiare)

Art. 8 - (Determinazione della situazione economica)

Art. 9 - (Istruzione e valutazione della domanda)

Art. 10 - (Graduatorie comunali e ricorsi)

Art. 11 - (Mutamento dei requisiti)

Art. 12 - (Subentro nella domanda)

Art. 13 - (Controlli e sanzioni)

Capo II - Assegnazione degli alloggi di E.R.P.

Art. 14 - (Alloggi da assegnare)

Art. 15 - (Assegnazione degli alloggi)

Art. 16 - (Casi particolari d'assegnazioni)

Art. 17 - (Assegnazioni ai profughi)

TITOLO III - GESTIONE DEL PATRIMONIO DI E.R.P.

- Art. 18** - (Atto convenzionale di locazione)
- Art. 19** - (Ampliamento del nucleo familiare assegnatario)
- Art. 20** - (Subentro nell'assegnazione)
- Art. 21** - (Ospitalità temporanea)
- Art. 22** - (Accoglienza temporanea)
- Art. 23** - (Mobilità dell'utenza)
- Art. 24** - (Cause di annullamento e decadenza)
- Art. 25** - (Procedimento di annullamento e decadenza)
- Art. 26** - (Occupazione illegale degli alloggi)
- Art. 27** - (Rapporti con il soggetto gestore)
- Art. 28** - (Norma finale)

ALLEGATO 1 - VALUTAZIONE SITUAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 **(Oggetto e ambito di applicazione del regolamento)**

Il presente regolamento (di seguito Regolamento) disciplina i criteri generali e le procedure con cui assegnare e gestire gli alloggi di edilizia residenziale pubblica (di seguito E.R.P.) ai sensi della Legge Regionale n. 10 del 29 giugno 2004 e degli indirizzi regionali riportati nella D.G.R. n.1202 del 10 novembre 2006.

La presente disciplina si applica con riferimento all'assegnazione e alla gestione degli alloggi di E.R.P. così come definiti dall'art. 2 comma 1 della Legge Regionale n. 10 del 29 giugno 2004.

Sono pertanto considerati alloggi di E.R.P., ai fini dell'applicazione del presente Regolamento:

- a) gli alloggi acquistati, realizzati o recuperati da enti pubblici per le finalità sociali proprie dell'E.R.P.;
- b) gli alloggi realizzati o recuperati con la totale copertura finanziaria delle risorse derivanti dai proventi delle vendite di cui alla Legge 24 dicembre 1993 n. 560 (norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), nell'ambito dei piani di investimento.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento:

- a) gli alloggi realizzati con contributi di edilizia agevolata o con finanziamenti di edilizia sovvenzionata se destinati alla locazione di cui agli artt. 8 e 9 della Legge 17 febbraio 1992 n. 179 (norme per l'edilizia residenziale pubblica);
- b) gli alloggi realizzati o recuperati dalle cooperative edilizie per i propri soci;
- c) gli alloggi di servizio oggetto di concessione amministrativa in connessione con particolari funzioni attribuite a pubblici dipendenti;
- d) gli alloggi di proprietà di enti pubblici previdenziali purchè non realizzati o recuperati a totale carico dello Stato o della Regione;
- e) gli alloggi realizzati con finanziamenti specifici per case parcheggio o ricoveri provvisori sino a che durino la causa ed i motivi contingenti per i quali furono realizzati;
- f) gli alloggi realizzati o acquistati dagli enti pubblici economici con i fondi propri;
- g) gli alloggi la cui costruzione, recupero e/o acquisto, pur essendo stata avviata con l'impiego di fondi per l'edilizia sovvenzionata, sia risultata non idonea, per sopravvenute motivazioni, alle finalità proprie di tale edilizia.

Le norme del presente Regolamento si applicano alle attività di assegnazione e gestione del patrimonio di E.R.P. sia se svolte dalla Civica Amministrazione sia se svolte dall'A.R.T.E. di Imperia.

Art. 2 **(Supporto alle attività di competenza comunale)**

Il Comune di Diano Marina si avvale dell'organo tecnico collegiale denominato Commissione Regionale per l'Edilizia Residenziale (C.R.E.R.), nominato dalla Regione

Liguria, quale supporto nelle operazioni ed attività di competenza espressamente previste all'art. 7 della Legge Regionale n. 10 del 29 giugno 2004.

TITOLO II

GRADUATORIA E MODALITA' DI ACCESSO AGLI ALLOGGI E.R.P.

Capo I

Formazione della graduatoria di assegnazione degli alloggi di E.R.P.

Art. 3

(Procedure di assegnazione)

All'assegnazione degli alloggi di E.R.P. il Comune di Diano Marina provvede mediante pubblico concorso indetto con bando, di norma, nel mese di settembre, previa deliberazione della Giunta Comunale, sulla base del monitoraggio annuale dell'offerta abitativa pubblica segnalata dall'Ente Gestore, ovvero mediante le graduatorie già esistenti, aggiornate, di norma, in tale periodo dal Comune di Diano Marina, sentita la Commissione Regionale per l'Edilizia Residenziale (di seguito C.R.E.R.), mediante l'inserimento di nuove domande, o la variazione o la conferma, su istanza di parte, delle condizioni prese a riferimento per l'inserimento nella precedente graduatoria, o le modifiche d'ufficio conseguenti alla rilevazione di mutate condizioni dei richiedenti.

Ai sensi di quanto indicato con D.G.R. n.1202 del 10 novembre 2006, non sussiste l'obbligo di emanazione del bando di concorso di cui all'art. 4 della Legge Regionale n. 10 del 29 giugno 2004 da parte dei Comuni che non prevedono di avere alloggi da assegnare.

La graduatoria conserva la sua efficacia fino a quando non venga aggiornata o sostituita nei modi previsti dal presente Regolamento.

Per l'assegnazione di alloggi di nuova costruzione in Diano Marina, fatta salva la riserva del 60% per i propri residenti da almeno 2 anni con cittadinanza italiana, si provvede a formulare una graduatoria unificata sulla base di tutte le graduatorie vigenti al momento della comunicazione dell'assegnabilità degli alloggi presso gli altri Comuni dell'Ambito Territoriale. Ai sensi dell'art. 33, comma 8, della Legge Regionale n. 10 del 29 giugno 2004, si precisa che la suddetta disposizione concernente il limite temporale di cittadinanza italiana, trova applicazione decorsi 5 anni dall'entrata in vigore della legge stessa.

Gli alloggi recuperati sono assegnati:

- a) prioritariamente ai precedenti occupanti, previo accertamento nei riguardi degli stessi da parte del Comune dell'esistenza dei requisiti per l'assegnazione, assumendosi come limite riferito alla situazione economica quello previsto per la permanenza nell'assegnazione;
- b) mediante concorso riservato ai soggetti di cui al capoverso precedente, qualora a seguito dell'intervento di recupero il numero delle abitazioni sia inferiore a quello degli alloggi preesistenti;

c) mediante utilizzo della graduatoria comunale esistente, per gli alloggi non precedentemente occupati o comunque per quelli non assegnati, fatto salvo quanto disposto dall'art. 10, comma 2, della Legge Regionale n. 29 del 10 luglio 2002 (misure di sostegno per gli interventi di recupero e di riqualificazione dei centri storici e norme per lo snellimento delle procedure di rilascio dei titoli edilizi).

Gli alloggi che si rendono disponibili al di fuori dei programmi di nuove costruzioni e di recupero sono assegnati dal Comune mediante l'utilizzo della propria graduatoria esistente al momento in cui si verifica l'assegnabilità.

Nel caso in cui con la graduatoria comunale non si giunga all'assegnazione di tutti o parte degli alloggi recuperati o disponibili, si procede a formulare una graduatoria unificata sulla base di tutte le graduatorie vigenti al momento della comunicazione dell'assegnabilità degli alloggi presso gli altri Comuni dell'Ambito Territoriale.

Gli alloggi costruiti o recuperati con fondi finalizzati alla tutela di particolari categorie sociali sono assegnati mediante l'individuazione, nella graduatoria esistente, degli aventi titolo ovvero in subordine mediante la predisposizione di apposito bando.

Art. 4 **(Bando di concorso: contenuto e pubblicità)**

Il bando di concorso dovrà rendere noto:

- i requisiti per l'accesso all'assegnazione di un alloggio di E.R.P.;
- la prevedibile disponibilità di alloggi per il periodo di validità della graduatoria nel territorio comunale;
- le modalità di pubblicazione e di pubblicità del bando;
- i termini per la presentazione delle domande;
- i documenti da allegare alla domanda stessa e quelli che verranno richiesti in sede istruttoria per la redazione della graduatoria provvisoria e definitiva;
- le modalità di valutazione delle condizioni familiari, economiche, abitative e del periodo di residenza/attività lavorativa nella Regione Liguria del richiedente ai fini dell'attribuzione dei punteggi;
- l'indicazione delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni false;
- il responsabile del procedimento;
- le modalità di opposizione alle risultanze della graduatoria;
- ogni altra eventuale indicazione e modalità in ordine all'iter della procedura concorsuale.

Il Comune, precedentemente all'apertura dei termini concorsuali, provvede all'invio in copia del bando all'Ufficio Politiche Abitative e Lavori Pubblici della Regione Liguria.

Il bando di concorso deve essere pubblicato, mediante affissione per un periodo non inferiore a 30 giorni, all'Albo Pretorio del Comune di Diano Marina ed all'Albo Pretorio degli altri Comuni facenti parte del medesimo bacino di utenza.

Il periodo di pubblicazione in questione, per i lavoratori emigrati, va ampliato a non meno di 40 giorni per i lavoratori residenti in uno Stato dell'Unione Europea e a non meno di 50 giorni negli altri casi.

Ai fini dell'informativa per i lavoratori emigrati, copia del bando è trasmessa all'Ufficio Territoriale del Governo di Imperia ed ai Consolati dei Paesi ove risiedono tali emigrati.

Così come statuito dalle vigenti disposizioni regionali, il Comune assicura ulteriori idonee forme di pubblicità al bando stesso. Il bando di concorso viene pertanto inviato in copia anche all'A.R.T.E. di Imperia, per l'affissione in sede, e pubblicato, oltre che sul sito internet del Comune di Diano Marina, sul sito internet dell' A.R.T.E. di Imperia, degli altri Comuni dello stesso bacino di utenza e della Regione Liguria.

È fatta salva ogni ulteriore pubblicità anche a mezzo della stampa quotidiana locale.

Art. 5

(Bando di concorso: requisiti per l'accesso e per l'assegnazione)

Può partecipare al bando per l'assegnazione di un alloggio di E.R.P. il soggetto in possesso dei requisiti espressamente previsti dal bando e dalla normativa in vigore.

I requisiti del nucleo familiare per partecipare e conseguire l'assegnazione degli alloggi di E.R.P. attengono alle condizioni di cui all'art. 5 della Legge Regionale n. 10 del 29 giugno 2004 con le precisazioni di cui alla D.G.R. n.1202 del 10 novembre 2006, ossia:

- *cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione Europea ovvero condizione di stranieri titolari di carta di soggiorno o di stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;*

- *residenza o attività lavorativa nel Comune di Diano Marina, tenendo conto della decorrenza della stessa nell'ambito del territorio;*

ci si riferisce alla residenza anagrafica o allo svolgimento di attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune alla data di pubblicazione del bando.

Il requisito della residenza anagrafica non è richiesto nei seguenti casi:

1. residenti nei Comuni del bacino di utenza nei quali non si è proceduto ad emanare un bando;

2. lavoratori emigrati all'estero o di profughi e lavoratori che a seguito della perdita della precedente attività lavorativa esclusiva o principale, a causa di eventi a loro non imputabili, presentino domanda nel Comune dove svolgeranno la nuova attività ovvero si tratti, comunque, di lavoratori destinati a prestare servizio presso nuovi insediamenti o attività produttive nel Comune stesso.

Si precisa che il residente in altro Comune del bacino di utenza che non ha emanato il bando, pur potendo partecipare alla procedura concorsuale di altro Comune, non può usufruire dello specifico punteggio previsto per la residenza e di cui all'Allegato 1 al presente Regolamento.

- *limiti alla titolarità di diritti reali su beni immobili;*

il requisito concernente i limiti alla titolarità di diritti reali viene sviluppato nel seguente modo:

1. non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell'ambito territoriale regionale.

E' da considerarsi adeguato l'alloggio composto da un numero di vani, esclusi gli accessori (angolo cottura, servizi igienici, ripostigli ed altri vani accessori), rapportato a quello dei componenti del nucleo familiare secondo le caratteristiche stabilite nella scheda 2 della D.G.R. n.1202 del 10 novembre 2006, ossia:

Numero componenti del nucleo familiare	Numero di stanze dell'abitazione (compresa la cucina se abitabile)						
	1	2	3	4	5	6	7
1							
2	X						
3	X*	X					
4	X*	X	X				
5	X*	X*	X				
6	X*	X*	X	X			
7	X*	X*	X*	X	X		
8	X*	X*	X*	X	X		
Più di 8	X*	X*	X*	X*	X		

(X*) condizioni di non adeguatezza delle abitazioni per sovraffollamento estremo;
(X) condizioni di non adeguatezza delle abitazioni per sovraffollamento marcato.

Le rimanenti posizioni individuano alloggi adeguati al nucleo familiare;

Per cucina abitabile si intende la cucina di almeno 8 mq.

E' in ogni caso adeguato un alloggio che risulti accatastato alle categorie A/1, A/8 e A/9.

E' viceversa da considerarsi inadeguato l'alloggio dichiarato inagibile con apposito provvedimento del Sindaco ovvero dichiarato non conforme alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche, allorché un componente del nucleo familiare sia disabile;

2. non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su uno o più beni immobili ubicati in qualsiasi località del territorio nazionale il cui valore complessivo di riferimento, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), sia superiore a quello corrispondente al valore medio degli alloggi di E.R.P. presenti nel Comune.

Tale valore viene definito annualmente dall'Azienda Regionale Territoriale Edilizia di Imperia (A.R.T.E.).

Si precisa altresì che, per i richiedenti il cui alloggio sia sottoposto ad esproprio per pubblica utilità, si prescinde dai requisiti concernenti i limiti alla titolarità di diritti reali su beni immobili, purché le procedure espropriative risultino già attivate alla data di presentazione della domanda ed i richiedenti non siano proprietari di altra ulteriore abitazione nello stesso bacino d'utenza dell'alloggio soggetto ad esproprio.

- *Assenza di precedenti assegnazioni o contributi non fruiti per cause non imputabili al soggetto richiedente;*

circa il requisito relativo all'assenza di precedenti assegnazioni, si evidenzia il riferimento a due distinte fattispecie, di seguito indicate:

1. l'assenza di precedenti assegnazioni in locazione di un alloggio di E.R.P. o di altro alloggio pubblico;

è consentita, peraltro, la partecipazione al relativo bando, qualora la perdita dell'alloggio sia avvenuta volontariamente (senza aver maturato, peraltro, debiti riferiti a qualunque titolo alla conduzione dell'alloggio) e, quindi, non a seguito di provvedimenti amministrativi di annullamento e di decadenza dall'assegnazione, con le seguenti precisazioni:

a) non può partecipare al bando di concorso colui che ha subito un provvedimento amministrativo di annullamento o di decadenza dall'assegnazione nei 5 anni antecedenti l'emanazione del bando;

b) non può partecipare al bando di concorso il soggetto nei cui confronti sia stata accertata l'occupazione abusiva di un alloggio pubblico, nel periodo di 5 anni antecedenti l'emanazione del bando stesso;

c) non può partecipare al bando di concorso l'occupante senza titolo nei cui confronti sia stato necessario assumere un provvedimento di rilascio dell'alloggio nel periodo di 5 anni antecedenti l'emanazione del bando stesso;

d) non può partecipare al bando di concorso il soggetto precedentemente assegnatario di alloggio E.R.P. cui è seguito il riscatto o l'acquisto ai sensi della legge 513/77 o della Legge 24 dicembre 1993 n. 560 o di altre disposizioni in materia di cessioni di alloggi E.R.P.

Nei casi di cui alle lettere a), b) e c) non deve comunque sussistere una situazione di debito derivante dalla conduzione dell'alloggio precedentemente occupato.

Qualora all'interno del nucleo familiare già assegnatario di un alloggio di E.R.P. ci sia un componente maggiorenne che intenda ricercare una situazione alloggiativa a sé stante, lo stesso può presentare domanda separatamente da altri membri del nucleo familiare di appartenenza.

2. l'assenza di precedenti assegnazioni in proprietà, immediata o futura, di un alloggio, realizzato con contributi pubblici o con finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici;

tale requisito non si applica decorso il periodo temporale di vincolo connesso alla relativa contribuzione, ovvero qualora l'alloggio non sia utilizzabile o sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno.

- *Limiti riferiti alla situazione economica del nucleo familiare da accertarsi secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109;*

Per la valutazione della situazione economica del nucleo familiare, ai fini dell'assegnazione e gestione degli alloggi di E.R.P., si fa riferimento all'indicatore della situazione economica (I.S.E.) e all'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.), secondo quanto previsto dal D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109 e relative modalità applicative, così come specificato dalla D.G.R. n.1202 del 10 novembre 2006 ed indicato all'art. 8 del presente Regolamento.

I requisiti di cui all'articolo 5 comma 1 della Legge Regionale n. 10 del 29 giugno 2004 debbono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente a quanto previsto dalle lettere c) e d) di tale articolo, ossia ai limiti alla titolarità di diritti reali su beni immobili e all'assenza di precedenti assegnazioni o contributi non fruiti per cause non imputabili al soggetto richiedente, da parte degli altri componenti il nucleo familiare alla data di pubblicazione del bando di concorso, nonché al momento dell'assegnazione e devono permanere nel corso del rapporto di assegnazione, fatte salve le fattispecie di cui al punto "Casi particolari" della D.G.R. n.1202 del 10 novembre 2006.

Art. 6

(Bando di concorso: domanda di partecipazione)

La domanda di partecipazione alla procedura concorsuale, da compilarsi in tutte le sue parti unicamente su apposito modulo predisposto e fornito dal Comune, dovrà indicare:

- la cittadinanza, la residenza e/o il luogo in cui il concorrente presta la propria attività lavorativa;
- la composizione del nucleo familiare, così come determinato ai sensi dell'art. 5 comma 2 della Legge Regionale n. 10 del 29 giugno 2004 e di cui all'art. 7 del presente Regolamento, corredata dagli elementi anagrafici di ciascun componente;
- l'ubicazione e la consistenza dell'alloggio occupato;

- la situazione economica del nucleo familiare, da accertarsi secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 109 del 31 marzo 1998;
- ogni elemento e condizione utile ai fini dell'attribuzione dei punteggi e della formazione della graduatoria;
- il domicilio presso il quale dovranno essere inviate al concorrente tutte le comunicazioni relative al concorso;
- la sussistenza, a favore del concorrente e dei componenti del nucleo familiare così come determinato ai sensi dell'art. 5 comma 2 della Legge Regionale n. 10 del 29 giugno 2004 e di cui all'art. 7 del presente Regolamento, degli ulteriori requisiti di cui all'art. 5, comma 1, lettere c),d),e) ed f) della Legge Regionale n. 10 del 29 giugno 2004, così come precisati nella D.G.R. n.1202 del 10 novembre 2006 e s.m.i.;
- la conoscenza da parte del concorrente che sui dati forniti saranno effettuati i controlli previsti ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;
- il rilascio del consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003;
- ogni eventuale e ulteriore fattispecie espressamente prevista dal Comune e/o dalla Regione Liguria.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della L. n. 241 del 07 agosto 1990 e successive modificazioni ed integrazioni, il Comune accerta i fatti, gli stati e le qualità del concorrente, provvedendo d'ufficio con diretta certificazione o con acquisizione di documenti presso altra Pubblica Amministrazione. Il concorrente dovrà allegare ogni altro documento, non acquisibile presso la Pubblica Amministrazione, che attesti le condizioni familiari, le condizioni abitative, la situazione economica (certificazione I.S.E.E.), il periodo di residenza, ritenuto utile per la progressione in graduatoria.

Alla suddetta domanda dovrà essere obbligatoriamente allegata la certificazione I.S.E.E.

La domanda di partecipazione alla procedura concorsuale per l'assegnazione di un alloggio di E.R.P può essere presentata dal richiedente, nel caso in cui sia residente o presti attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Diano Marina, per sé, per il proprio nucleo familiare, con la persona con la quale intende costituire un nuovo nucleo familiare o con la quale intende ricongiungersi.

In ogni caso, si dà atto che i residenti in Comuni che non hanno emanato il bando, per il tramite del Comune di residenza, possono presentare domanda per i bandi emanati dagli altri Comuni del bacino di utenza di riferimento così come individuati con elencazione in scheda 1 allegata alla D.G.R. n.1202 del 10 novembre 2006.

Il Comune di Diano Marina, o i soggetti convenzionati con lo stesso, assicurano l'assistenza necessaria per la corretta compilazione della domanda, ferma restando la responsabilità del dichiarante.

Ogni domanda inoltrata senza l'osservanza delle modalità e dei termini stabiliti dal bando sarà esclusa dalla graduatoria.

Art. 7 (Definizione di nucleo familiare)

Ai fini del presente Regolamento, ai sensi dell'art. 5 comma 2 della Legge Regionale n. 10 del 29 giugno 2004, per nucleo familiare si intende la famiglia costituita da uno o da

entrambi i coniugi, anche non conviventi, purché non legalmente separati con verbale o sentenza omologati dal Tribunale, nonché da tutti gli altri soggetti che il regolamento anagrafico, di cui all'articolo 4 del D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223 e successive modifiche ed integrazioni, individua come famiglia, coabitanti con il richiedente, ossia un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune.

Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona.

I minori in affidamento all'interno dei nuclei familiari sono equiparati a quelli adottivi e naturali.

Art. 8 (Determinazione della situazione economica)

Per la valutazione della situazione economica del nucleo familiare, ai fini dell'assegnazione e gestione degli alloggi di E.R.P., si fa riferimento all'indicatore della situazione economica (I.S.E.) e all'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.), secondo quanto previsto dal D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109 e relative modalità applicative.

I limiti che consentono la partecipazione alla procedura concorsuale (I.S.E. e I.S.E.E.) sono fissati con parametri regionali.

Per quanto concerne la permanenza nel rapporto di assegnazione, si stabilisce a regime un limite pari ai suddetti valori incrementati del 50%, fatto salvo quanto previsto nella fase transitoria, anche a titolo di facoltà per i Comuni, così come indicato dalla D.G.R. n.1202 del 10 novembre 2006.

I limiti in questione devono intendersi automaticamente aggiornati ogni anno a decorrere dal 2006 sulla base della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi al 30 giugno dell'anno precedente e devono altresì intendersi automaticamente aggiornati nel caso di modificazioni apportate dalla Regione.

Ai fini della partecipazione al bando di concorso, la situazione reddituale è quella risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini fiscali alla data di pubblicazione del bando stesso, mentre la situazione patrimoniale è riferita al valore del patrimonio al 31 dicembre dello stesso anno cui si riferisce il reddito di cui sopra.

Nel caso in cui uno o più componenti di un nucleo familiare decidano di concorrere autonomamente dagli altri membri per l'assegnazione di un alloggio di E.R.P., si prenderà in considerazione esclusivamente la situazione economica di coloro che intendono costituire un nucleo familiare distinto da quello originario, operando in base all'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109. Tale principio si applica anche nei casi di ricongiungimento o di famiglia di nuova formazione.

Il Comune si avvale della facoltà di richiedere una nuova dichiarazione sostitutiva I.S.E.E. compilata sulla base dell'ultima dichiarazione reddituale disponibile ai sensi dell'art. 6 comma 6 del D.P.C.M. 4 aprile 2001 n. 242 di modifica alla rubrica dell'art. 6 del D.P.C.M. 7 maggio 1999 n. 221, sia per la formazione della graduatoria, che in sede di assegnazione degli alloggi di E.R.P., qualora il richiedente sia in possesso di una attestazione I.S.E.E. ancorché valida, ma compilata con i redditi relativi a 2 anni solari precedenti la presentazione della dichiarazione sostitutiva I.S.E.E..

Art. 9
(Istruzione e valutazione della domanda)

Con riferimento a quanto indicato all'art. 6 della Legge Regionale n. 10 del 29 giugno 2004, nel rispetto della vigente normativa sulla privacy e delle disposizioni in materia di procedimento amministrativo, il Comune provvede all'istruttoria delle domande pervenute.

Il Comune, pertanto, verifica la completezza e la regolarità della compilazione dei moduli di domanda e dei relativi allegati presentati in tempo utile dai partecipanti aventi titolo e procede secondo le seguenti modalità:

- a) richiede o acquisisce direttamente, ove possibile, tutta la documentazione occorrente per comprovare le situazioni ed i requisiti dichiarati ed autocertificati;
- b) assegna un termine di 30 giorni per la presentazione di detta documentazione. Il termine è incrementato di un terzo per i lavoratori emigrati all'estero;
- c) dispone, ove occorra, ulteriori accertamenti volti a verificare l'esistenza dei requisiti dichiarati, avvalendosi anche degli uffici dell'Amministrazione dello Stato, della Regione, degli Enti locali, dell'A.R.T.E. e di ogni altro ufficio pubblico.

Le domande, in conformità alle disposizioni contenute nel bando, sono valutate dal Comune in relazione alle condizioni familiari, alle condizioni abitative, alla situazione economica e al periodo di residenza/attività lavorativa nella Regione Liguria, secondo quanto specificato nell'allegato 1 al presente Regolamento.

Sono previste incompatibilità e non cumulabilità fra condizioni di punteggio così come disciplinate dalla Regione Liguria.

È cura e responsabilità dei richiedenti informare per iscritto l'Ufficio competente circa ogni variazione di domicilio per eventuali comunicazioni in ordine all'istruttoria della domanda, all'esito della medesima e all'invito a presentarsi presso gli uffici per le verifiche dei requisiti e delle condizioni di punteggio, in sede di presentazione della domanda ed in sede di assegnazione. La mancata comunicazione della variazione di domicilio comporta, in caso di impossibilità dell'Ufficio competente a mettersi in contatto con l'istante, l'esclusione della domanda dalla graduatoria e/o l'esclusione dall'assegnazione dell'alloggio.

Le domande che presentino imperfezioni formali, fatti salvi i casi di esclusione esplicitamente indicati, possono essere successivamente regolarizzate. I cittadini richiedenti vengono a tal fine invitati a provvedere nei termini previsti dalla comunicazione, effettuata con i mezzi consentiti dalla legge e dai regolamenti all'ultimo domicilio conosciuto. La non ricezione della comunicazione non può essere imputata a responsabilità del Comune. Qualora l'istante non provveda alla regolarizzazione della domanda secondo le modalità evidenziate in sede istruttoria e/o non si presenti in Comune nei termini prefissati, la domanda viene esclusa dalla graduatoria, qualora la regolarizzazione non possa essere effettuata d'ufficio.

Art. 10
(Graduatorie comunali e ricorsi)

Il Comune, espletata la fase istruttoria, provvede alla formazione della graduatoria provvisoria, compilata in ordine di punteggio conseguito da ciascun concorrente, a cui

viene allegato l'elenco delle domande escluse o comunque non ammissibili, con le relative motivazioni.

La graduatoria provvisoria, così predisposta, viene approvata dal Comune, con provvedimento del Responsabile del Servizio di competenza, e pubblicata per giorni 30 all'Albo Pretorio del Comune di Diano Marina, oltre che sul sito internet del Comune di Diano Marina.

La graduatoria provvisoria viene, altresì, inviata:

- all'A.R.T.E. di Imperia, per la dovuta affissione in sede e pubblicità sul proprio sito internet;
- alla Regione Liguria per pubblicità sul proprio sito internet.

Della pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Diano Marina viene dato avviso agli interessati a mezzo lettera raccomandata. Ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia dell'avvenuta pubblicazione mediante inoltro della graduatoria provvisoria all'Ufficio Territoriale del Governo di Imperia ed ai Consolati dei Paesi ove risiedono tali emigrati.

Avverso la suddetta graduatoria è ammesso ricorso amministrativo in opposizione alla C.R.E.R. che provvede all'esame dei ricorsi sulla base dei documenti già acquisiti o allegati al ricorso stesso. Il ricorso deve essere depositato presso il Comune di Diano Marina entro un termine non inferiore a 15 giorni e non superiore a 30 giorni dall'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio della graduatoria provvisoria stessa. Per i lavoratori emigrati all'estero, il termine suddetto decorre dalla ricezione della comunicazione da parte dell'Ufficio Territoriale del Governo di Imperia e dei Consolati dei Paesi ove risiedono tali emigrati.

Non sono valutabili, ai fini dell'eventuale rideterminazione del punteggio del ricorrente, i documenti e i certificati che lo stesso avrebbe potuto o dovuto presentare nel termine all'uopo fissatogli dal Comune.

Conclusa la fase dell'esame delle opposizioni, la C.R.E.R., quale organo tecnico collegiale a supporto delle attività di competenza dei Comuni, formula la graduatoria definitiva previo eventuale sorteggio fra i concorrenti aventi pari punteggio, fatta salva la priorità dei residenti nel Comune di Diano Marina ai sensi dell'art. 6, comma 3, della Legge Regionale n. 10 del 29.06.2004.

La graduatoria definitiva, approvata dal Comune con provvedimento del Responsabile del Servizio di competenza, è resa pubblica con le stesse forme stabilite per la graduatoria provvisoria, costituisce provvedimento definitivo ed ha validità a decorrere dal 30° giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio. Sino a tale data gli alloggi sono assegnati sulla base della graduatoria vigente.

Ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia dell'avvenuta pubblicazione mediante inoltro della graduatoria definitiva all'Ufficio Territoriale del Governo di Imperia ed ai Consolati dei Paesi ove risiedono tali emigrati.

Art. 11 (Mutamento dei requisiti)

L'eventuale mutamento delle condizioni familiari ed abitative dei concorrenti, intercorso fra l'approvazione della graduatoria definitiva e l'assegnazione o la consegna dell'alloggio, non influisce sulla collocazione in graduatoria del nucleo familiare interessato, fatta eccezione per il mutamento della situazione abitativa derivante da nuova residenza

nell'ambito di alloggi di proprietà privata, con esclusione di casi in cui il mutamento abbia determinato:

- a) coabitazioni forzose o sovraffollamento (ex scheda regionale n. 2, D.G.R. n.1202 del 10 novembre 2006);
- b) corresponsione di contributi per spese alloggiative da parte del Comune;
- c) corresponsione di un canone superiore al 20% dell'ISEE;
- d) soluzioni abitative precarie e provvisorie.

Si procede all'esclusione d'ufficio dalla graduatoria per gli aventi titolo che dovessero risultare assegnatari di alloggi E.R.P. o, comunque, di alloggi di proprietà di enti pubblici territoriali, su tutto il territorio nazionale.

Qualora, in fase di verifica dei requisiti ai fini dell'assegnazione o della consegna dell'alloggio, il Comune o l'Ente Gestore accertino la mancanza in capo al nucleo familiare interessato, nei termini stabiliti dal bando, di uno o più requisiti fra quelli previsti dall'art. 5 del presente Regolamento e di cui all'art. 5 Legge Regionale n. 10 del 29 giugno 2004 e D.G.R. n.1202 del 10 novembre 2006, ovvero una nuova situazione abitativa che influisca sulla collocazione in graduatoria, viene sospesa l'assegnazione o la consegna dell'alloggio e il Comune provvede a comunicare al nucleo familiare interessato, con lettera raccomandata, le risultanze degli accertamenti compiuti, assegnando un termine di 20 giorni, ovvero di 40 per i cittadini emigrati all'estero, per la presentazione di deduzioni scritte e/o di documenti. Decorso tale termine il Comune, sentita la C.R.E.R., decreta l'annullamento dell'assegnazione, ovvero provvede alla modifica della graduatoria in caso di mutamento della situazione abitativa.

L'annullamento da parte del Comune disciplinato dal presente articolo ha carattere definitivo; ad esso non si applicano le disposizioni previste dall'art. 24 del presente Regolamento.

Art. 12 (Subentro nella domanda)

In caso di decesso del richiedente, subentrano nella domanda esclusivamente i componenti del nucleo familiare compresi nella domanda stessa, secondo il seguente ordine: coniuge superstite, convivente more uxorio, figli, ascendenti, altri discendenti, collaterali fino al terzo grado, affini fino al secondo grado, persone non legate da vincoli di parentela o affinità.

In caso di nullità, scioglimento del matrimonio, cessazione degli effetti civili dello stesso o separazione, nella domanda subentra l'altro coniuge, sempre che il diritto di abitare nella casa coniugale sia stato definito consensualmente con accordo omologato dal Tribunale, oppure, in caso di separazione giudiziale, sia attribuito dal giudice. In carenza di pronuncia giudiziale in merito, al richiedente subentra nella domanda il coniuge, se tra i due si sia così convenuto.

Nel caso di cessazione della stabile convivenza more uxorio è data priorità al convivente affidatario dei minori, anche con meno di un anno di convivenza documentata.

Art. 13 (Controlli e sanzioni)

Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale di cui all'art. 6 del presente Regolamento, il concorrente rilascia, sotto la propria responsabilità, una dichiarazione sostitutiva in cui attesta, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i., di possedere tutti i requisiti per la presentazione della domanda e di trovarsi nelle condizioni familiari, abitative ed economiche che danno luogo ad attribuzione di punteggio.

Il Comune può in qualsiasi momento effettuare accertamenti volti a verificare l'esistenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni di punteggio dichiarate nella domanda, nonché la loro veridicità. Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i., con le modalità di cui all'articolo 43 del decreto stesso, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, il Comune è tenuto ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Qualora le predette dichiarazioni sostitutive presentino delle mere irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il Responsabile del Servizio competente provvede a darne formale notizia all'interessato, il quale è tenuto alla tempestiva regolarizzazione e/o al completamento della dichiarazione nei termini posti dall'Ufficio; in difetto, il procedimento correlato all'istanza presentata dal concorrente non ha seguito.

In caso di dichiarazioni false si applicano le disposizioni previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i. ed il dichiarante, ai sensi dell'art. 24 del presente Regolamento, è escluso dalla graduatoria e/o decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, perdendo altresì la possibilità di partecipare ai successivi bandi di assegnazione per un periodo di 5 anni.

Capo II Assegnazione degli alloggi di E.R.P.

Art. 14 (Alloggi da assegnare)

Gli alloggi da utilizzare per le assegnazioni sono tutti gli alloggi di E.R.P., così come definiti all'art. 2 della Legge Regionale n. 10 del 29 giugno 2004.

Ai fini dell'assegnazione, l'Ente Gestore aggiorna l'elenco degli alloggi disponibili, dandone formale comunicazione al Comune.

Nell'attribuzione e nella scelta degli alloggi da assegnare ai richiedenti collocati in posizione utile, il Comune persegue prioritariamente l'obiettivo della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico, nonché del soddisfacimento delle preferenze, ove possibile, e delle esigenze abitative del nucleo familiare assegnatario, con riguardo soprattutto alla sua composizione, secondo i criteri di cui alla D.G.R. n.1202 del 10 novembre 2006 e alle disposizioni di cui all'art. 8 della Legge Regionale n. 10 del 29 giugno 2004.

Art. 15 (Assegnazione degli alloggi)

Il Comune provvede alla convocazione finalizzata alla proposta di assegnazione, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, ed all'eventuale assegnazione dell'alloggio, secondo l'ordine della graduatoria definitiva, tenendo conto del numero dei vani utili e della consistenza del nucleo familiare, così come descritto nella D.G.R. n.1202 del 10 novembre 2006.

Il provvedimento di assegnazione è preceduto dal controllo del mantenimento dei requisiti per l'accesso stabiliti dalla procedura concorsuale. Qualora da tali controlli risulti la perdita dei requisiti, il Comune provvede ai sensi di quanto indicato all'art. 11 del presente Regolamento.

Gli interessati devono presentarsi nel giorno, nell'ora e nel luogo indicati per la scelta degli alloggi. In caso di mancata presentazione, l'interessato decade dal diritto all'assegnazione, salvo che tale circostanza sia dovuta a grave impedimento da documentarsi da parte dell'interessato stesso.

La scelta dell'alloggio, tra quelli disponibili, è compiuta dall'interessato o da persona delegata, secondo l'ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria e con l'osservanza, di norma, dei seguenti criteri:

- rispetto del rapporto tra il numero dei vani e la composizione del nucleo familiare, desumibile dalla tabella riportata alla scheda 2 della D.G.R. n.1202 del 10 novembre 2006 e di cui all'art. 5 del presente Regolamento. Ai fini dell'assegnazione si deve tener conto del numero dei componenti del nucleo familiare dichiarati nella domanda.
- rispetto dei parametri di cui al D.M. 5 luglio 1975 "Modificazioni alle istruzioni ministeriali 2.6.1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione" (G.U. n. 190 del 18 luglio 1975), che consente di valutare l'alloggio nella sua reale configurazione.
- gli alloggi situati ai piani terreni o comunque di facile accessibilità, privi di barriere architettoniche, sono prioritariamente offerti ai nuclei familiari con presenza di uno o più componenti con difficoltà di deambulazione per disabilità, età, malattia o altre cause che giustificano l'assegnazione di tale alloggio.

La scelta viene operata sulla base dei dati planimetrici degli alloggi forniti all'interessato e di ogni altra utile informazione, in relazione all'ubicazione e allo stato manutentivo; nonché previa visita preventiva di non più di tre alloggi, ove disponibili. Della scelta operata tra gli alloggi proposti è redatto apposito verbale.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria possono rinunciare all'alloggio proposto, producendo gravi e documentati motivi contingenti che debbono risultare prevalenti rispetto alle caratteristiche e/o bisogni e necessità del nucleo familiare rilevati in sede di proposta di alloggio idoneo per l'assegnazione, quali ad esempio:

- a) necessità, per l'interessato o alcuno dei componenti il nucleo familiare, di un alloggio più vicino al presidio sanitario al quale rivolgersi per continue cure e/o assistenza a causa di accertate, gravi condizioni di salute, non di carattere temporaneo;
- b) nel caso l'alloggio disponibile sia situato in edifici di difficile accesso o privi di ascensore, presenza nell'interessato o in alcuno dei componenti il nucleo familiare di condizioni di disabilità, anzianità o malattia che comportino una diminuzione permanente alla deambulazione.

In tal caso il nucleo familiare richiedente e rinunciatario rimane utilmente collocato in graduatoria, conservando il punteggio acquisito, consapevole che:

- a) in caso di intervento di nuovo aggiornamento della graduatoria, il nucleo familiare rinunciatario potrà essere sopravanzato da nuove domande e/o domande integrate di nuclei familiari collocati in classe di punteggio superiore e favorevole all'assegnazione;
- b) verrà ricontattato per una ulteriore proposta di assegnazione di un alloggio solo qualora un altro alloggio libero e disponibile per l'assegnazione sia rispondente, adeguato ed idoneo per conformazione e/o ubicazione e/o caratteristiche alle esigenze individuate formalmente dal nucleo familiare nell'atto di rinuncia motivata.

In caso di rinuncia o rifiuto dell'alloggio proposto, le relative motivazioni devono risultare dal verbale. La rinuncia o il rifiuto dell'alloggio proposto non motivati o il rifiuto della sottoscrizione del verbale comportano, sentita la C.R.E.R., l'esclusione dalla graduatoria per decadenza.

Al fine di abbreviare i termini di assegnazione, il Comune, d'intesa con l'Ente Gestore, ha la facoltà di proporre all'interessato un alloggio che necessiti di interventi di manutenzione ordinaria e/o di adeguamento alle vigenti norme di sicurezza. In tal senso, viene stipulata una specifica convenzione in forza della quale:

- a) l'assegnatario si impegna ad anticipare le spese dell'intervento che saranno decurtate dai futuri canoni secondo il piano concordato;
- b) l'Ente Gestore autorizza i lavori ed esegue le opportune verifiche.

La rinuncia dell'interessato ad una o più di dette proposte non è motivo di decadenza.

Art. 16 (Casi particolari d'assegnazioni)

In presenza di situazioni di emergenza abitativa, ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale n. 10 del 29 giugno 2004, la Giunta Comunale, con provvedimento motivato, può procedere, anche in deroga al possesso dei requisiti per l'assegnazione, a sistemazioni provvisorie in alloggi di E.R.P., per una durata non superiore ai due anni, per residenti nel suo territorio.

Tali assegnazioni, su proposta del Responsabile del Servizio Sociale, vengono disposte esclusivamente per nuclei familiari in carico al Servizio Sociale stesso e/o ad esso segnalati da Enti quali Prefettura, A.S.L., Forze dell'Ordine ecc.

L'Ente Gestore provvede a stipulare con l'avente titolo una specifica convenzione di durata pari a quella risultante dal provvedimento comunale di assegnazione provvisoria. Il canone di locazione è stabilito dal Comune d'intesa con l'Ente Gestore.

Il Comune può riservare agli appartenenti alle Forze dell'Ordine una quota non superiore al 15% degli alloggi da assegnare annualmente nel territorio comunale prescindendo dal possesso dei requisiti per l'assegnazione, ad eccezione della non titolarità di diritti reali su beni immobili nel bacino di utenza cui appartiene il Comune. Il collocamento in congedo del dipendente appartenente alle Forze dell'Ordine non comporta la perdita del diritto all'assegnazione dell'alloggio a suo favore.

Art. 17
(Assegnazioni ai profughi)

L'assegnazione degli alloggi realizzati con i finanziamenti di cui alla Legge 4 marzo 1952 n° 137 (assistenza a favore dei profughi) è disciplinata dalla vigente legislazione nazionale speciale di riferimento.

TITOLO III
GESTIONE DEL PATRIMONIO DI E.R.P.

Art. 18
(Atto convenzionale di locazione)

Gli assegnatari devono presentarsi nel giorno, nell'ora e nel luogo indicati a mezzo di lettera raccomandata per la sottoscrizione dell'atto convenzionale di locazione. La mancata sottoscrizione dell'atto convenzionale di locazione nei tempi stabiliti dal Comune, salvo il caso di giustificato impedimento da documentare da parte dell'interessato, determina l'automatica decadenza dall'assegnazione e comporta la perdita del diritto ad eventuali successive assegnazioni per tutta la validità della graduatoria.

E' ammessa la cointestazione dell'atto convenzionale di locazione, a seguito di richiesta dell'assegnatario, ad un altro componente maggiorenne facente parte del nucleo familiare così come definito dall'art. 7 del presente Regolamento. In tale circostanza, l'allontanamento definitivo di uno dei cointestatari deve essere esplicitamente comunicato con formale rinuncia all'assegnazione.

Copia dell'atto convenzionale di locazione è trasmessa all'Ente Gestore il quale procede alla consegna dell'alloggio all'interessato o a persona da lui delegata.

L'alloggio deve essere stabilmente occupato dall'assegnatario entro 30 giorni, ovvero entro 60 giorni in caso di lavoratore emigrato all'estero, dalla stipula dell'atto convenzionale di locazione, salvo proroga da concedersi dall'Ente Gestore a seguito di motivata istanza. L'inosservanza del termine comporta l'automatica decadenza dall'assegnazione, salvo il caso di giustificato impedimento da documentare da parte dell'interessato.

La mancata presa di possesso da parte dell'assegnatario, o del nucleo subentrato in caso di decesso o rinuncia motivata da parte dell'assegnatario, determina l'automatica decadenza dall'assegnazione e comporta la perdita del diritto ad eventuali successive assegnazioni per tutta la validità della graduatoria.

L'Ente Gestore, dalla data di consegna delle chiavi dell'alloggio all'assegnatario, provvede al monitoraggio della regolarità nella conduzione dell'alloggio stesso sia sotto il profilo del rispetto delle regole contrattuali, ivi compresa la corrispondenza fra la situazione anagrafica e il nucleo assegnatario, sia sotto l'aspetto del controllo della permanenza di tutti i requisiti in capo all'intero nucleo.

Art. 19
(Ampliamento del nucleo familiare assegnatario)

Entrano a far parte di diritto nel nucleo familiare assegnatario il coniuge o il convivente di fatto, i figli nati o adottati, gli ascendenti di qualsiasi componente del nucleo familiare.

L'ampliamento permanente del nucleo familiare dell'assegnatario è consentito, inoltre, nei confronti di tutti i soggetti rientranti nella definizione di famiglia di cui al regolamento anagrafico approvato con D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223. In questo caso, l'autorizzazione all'ampliamento rilasciata dal Comune non costituisce presupposto per il subentro nell'assegnazione, fatto salvo quanto statuito in merito, in caso di decesso dell'assegnatario o in ogni altro caso che comporti l'allontanamento non temporaneo dell'assegnatario stesso, dall'art. 20 del presente Regolamento.

L'ampliamento permanente del nucleo familiare avviene previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti per la permanenza nel rapporto di assegnazione e quando non generi, di norma, una condizione di sovraffollamento così come stabilito nella scheda 2 della D.G.R. n.1202 del 10 novembre 2006, tenuto eventualmente conto del rispetto dei parametri di cui al D.M. 5 luglio 1975 "Modificazioni alle istruzioni ministeriali 2.6.1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione" (G.U. n. 190 del 18 luglio 1975).

La domanda di ampliamento deve essere presentata, anche per il tramite dell'Ente Gestore, al Comune che, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, accertata in capo al nuovo nucleo familiare la sussistenza dei requisiti previsti per la permanenza nel rapporto di assegnazione, nonché l'insussistenza della condizione di sovraffollamento come sopra indicata, provvede al rilascio di apposita autorizzazione.

Il nucleo familiare beneficiario dell'ampliamento deve trasferire la residenza nell'alloggio entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione di rilascio dell'autorizzazione, pena la revoca dell'autorizzazione stessa.

Art. 20
(Subentro nell'assegnazione)

In caso di decesso dell'assegnatario o in ogni altro caso che comporti l'allontanamento non temporaneo dell'assegnatario stesso, subentrano nella assegnazione, con conseguente voltura del contratto di locazione, il coniuge o il convivente di fatto, i figli nati o adottati, gli ascendenti di qualsiasi componente del nucleo familiare, nonché i soggetti facenti parte del nucleo familiare al momento dell'assegnazione, purché tali soggetti risultino anagraficamente conviventi al momento del decesso o allontanamento ed in possesso dei requisiti per la permanenza nell'E.R.P., qualità che dovranno essere verificate dal Comune per il subentrante e per gli altri componenti del nucleo familiare.

La domanda di subentro deve essere presentata al Comune che, entro 30 giorni dalla richiesta, accertata in capo al nuovo nucleo familiare la sussistenza dei requisiti previsti per la permanenza nel rapporto di assegnazione, provvede al rilascio di apposita autorizzazione.

In caso di nullità, di scioglimento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili ovvero di separazione, nonché di cessazione della convivenza more uxorio, si applicano i criteri di cui all'art. 12 del presente Regolamento.

La voltura del contratto di locazione è subordinata alla regolarità della posizione economico-amministrativa. In caso di diniego alla voltura viene comunicato all'occupante senza titolo il termine per il rilascio dell'alloggio.

Art. 21 (Ospitalità temporanea)

L'Ente Gestore può consentire l'ospitalità temporanea finalizzata alla soddisfazione di esigenze temporanee;

L'ospitato non può assumere la residenza anagrafica nell'alloggio dell'ospitante, salvo il caso di "badanti" stranieri in regola con il permesso di soggiorno, regolarmente assunti e privi di propria autonoma residenza.

L'ospitalità temporanea è concessa per un periodo limitato di tempo e comunque non superiore ad 1 anno, prorogabile una sola volta per gravi e documentati motivi.

L'ospitalità temporanea è altresì ammessa ai fini dell'assistenza continuativa a favore di un componente del nucleo familiare, quando tale necessità sia certificata da medico specialista. In tal caso l'ospitalità può essere prorogata di anno in anno, previa presentazione di certificato medico, finché sussistano le ragioni di assistenza.

Per i "badanti" stranieri l'ospitalità temporanea cessa nel momento in cui cessi la necessità da parte del soggetto assistito ovvero non venga rinnovato il contratto di lavoro o il permesso di soggiorno.

L'ospitalità temporanea non produce effetti amministrativi ai fini del subentro, dell'ampliamento, del cambio alloggio e della determinazione del reddito familiare.

Art. 22 (Accoglienza temporanea)

E' consentita l'accoglienza temporanea di figli o genitori già residenti in alloggio pubblico nel momento di eventuale esecuzione di provvedimento di decadenza o rilascio, a condizione che l'accogliente abbia una situazione contrattuale regolare.

L'accoglienza può essere autorizzata per un periodo massimo di 6 mesi, con eventuale proroga di ulteriori 6 mesi, per gravi e documentati motivi.

L'accoglienza di genitori decaduti può essere autorizzata a tempo indeterminato, purché intervenga il pagamento dell'eventuale debito dell'ospitato. In tal caso l'ospitato deve produrre la documentazione della propria situazione reddituale per l'adeguamento del canone.

Art. 23 (Mobilità dell'utenza)

L'Ente Gestore, in presenza di particolari categorie di alloggi, anche per favorire l'attuazione di programmi di cessione ed in presenza di particolari categorie di utenza, predispone programmi di mobilità attraverso il cambio di alloggio.

L'Ente Gestore, d'intesa con il Comune predispone programmi di mobilità dell'utenza di alloggi di E.R.P. inseriti in piani di recupero, di nuova costruzione, nonché programmi complessi.

L'atto dell'Ente Gestore che dispone, in forza dei programmi di mobilità definitivamente approvati, il cambio obbligatorio ha valore di titolo esecutivo e sulla base di esso l'Ente Gestore promuove presso il Comune la voltura dell'atto convenzionale di locazione.

Ai sensi dell'art. 15 comma 7 della Legge Regionale n. 10 del 29 giugno 2004, il procedimento di mobilità nei confronti di assegnatari portatori di handicap, ultrasessantenni, in mobilità, disoccupati o cassa integrati può essere avviato solo a condizione che gli interessati siano consenzienti.

L'Ente Gestore può autorizzare cambi di alloggi consensuali o singoli al fine di eliminare condizioni di sotto utilizzazione o di affollamento degli alloggi pubblici o gravi disagi di carattere sociale ed economico, promuovendo presso il Comune la voltura dell'atto convenzionale di locazione.

L'Ente Gestore, sentita la Civica Amministrazione, approva i criteri e le priorità per la soddisfazione delle richieste di cambi consensuali o singoli.

Art. 24 (Cause di annullamento e decadenza)

Costituisce causa di annullamento l'assegnazione ottenuta:

- in contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione;
- sulla base di dichiarazioni mendaci o documentazioni risultate false.

Il Comune pronuncia la decadenza dall'assegnazione, oltre che in tutti i casi previsti espressamente dalla Legge Regionale n. 10 del 29 giugno 2004, qualora il nucleo assegnatario:

- abbia ceduto o sublocato, in tutto o in parte, l'alloggio assegnatogli;
- non abiti nell'alloggio assegnatogli o ne muti la destinazione d'uso; l'alloggio deve essere stabilmente e continuativamente occupato sia anagraficamente che di fatto, salvo che non ricorrano comprovati giustificati motivi. Qualora l'immobile risulti continuativamente vuoto per ricovero definitivo dell'unico avente titolo in struttura per anziani o struttura protetta, il procedimento di decadenza è avviato dopo una assenza superiore ad 1 anno. Tale termine è ridotto a 6 mesi se il ricovero è a totale o parziale carico del Comune. Costituisce motivo di decadenza anche l'utilizzo parziale dell'immobile per scopi diversi da quello abitativo;
- abbia adibito l'alloggio ad attività illecite; ai fini dell'avvio del procedimento di decadenza è necessario che tali illeciti, posti in essere nell'immobile o nelle parti comuni, siano debitamente accertati;

- abbia perduto i requisiti previsti per l'assegnazione, salvo quanto indicato all'art. 16 comma 2 lettera e) della Legge Regionale n. 10 del 29 giugno 2004; ai fini dell'avvio del procedimento di decadenza si valuta la situazione rilevata, con riferimento a tutti i componenti del nucleo familiare, nel momento dell'accertamento: eventuali variazioni successive non incidono sulla pronuncia definitiva;
- fruisca di una situazione economica del nucleo familiare superiore al limite stabilito per la permanenza nel rapporto di assegnazione così come indicato all'art. 8 del presente Regolamento; ai soli fini della determinazione del reddito massimo stabilito per la permanenza del rapporto di assegnazione, e per un periodo comunque non superiore a 6 anni da quello in cui si verifica il superamento del limite, non vengono considerati i redditi prodotti dai figli facenti ancora parte del nucleo familiare dell'assegnatario e degli eventuali coniugi degli stessi. Nel caso di superamento del limite stabilito per la permanenza nel rapporto di assegnazione il Comune potrà proporre una sistemazione provvisoria nell'alloggio di E.R.P. attualmente occupato alle condizioni previste dall'art. 9 comma 1 della Legge Regionale n. 10 del 29 giugno 2004 e con le precisazioni indicate dalla D.G.R. n.1202 del 10 novembre 2006;
- sia moroso per canoni o quote per i servizi accessori per un periodo superiore a 3 mensilità, anche non continuative, elevate a 12 mensilità se la morosità è determinata da disoccupazione sopravvenuta o grave malattia dell'assegnatario o di un componente del suo nucleo familiare, debitamente accertate dall'Ente Gestore;
- apporti modificazioni non autorizzate dall'Ente Gestore all'alloggio, ai locali accessori, agli impianti o apporti innovazioni arbitrarie in locali o spazi di uso comune, ovvero danneggi in qualsiasi modo l'immobile o le parti comuni dell'edificio, ovvero ancora ne impedisca l'utilizzazione prevista; la difformità delle condizioni dell'alloggio rispetto a quanto attestato dal verbale di consegna o il danneggiamento di parti comuni o di pertinenza di altri assegnatari debitamente comprovati, se non ripristinati o risarciti entro 30 giorni dalla contestazione, comportano l'adozione del provvedimento di decadenza.
- adottati comportamenti penalmente rilevanti, violi gravemente e ripetutamente le norme di civile convivenza o le regolamentazioni comunque denominate concernenti l'uso degli alloggi; tali comportamenti e violazioni, debitamente accertati, assumono rilievo anche ove assunti da eventuali soggetti ospitati a qualsiasi titolo dal nucleo familiare assegnatario
- mantenga un comportamento gravemente asociale che determini turbative alla sicurezza ed alla tranquillità dei condomini, ovvero condizioni di antigienicità ed ingestibilità dell'immobile ove è situato l'alloggio. Il Comune avvia il procedimento di decadenza in presenza di reiterate segnalazioni sottoscritte dai vicini e confermate da verbali delle Forze dell'Ordine che attestino gravi comportamenti asociali e di turbativa alla tranquillità dei vicini o tali da rendere ingestibile l'immobile dove è situato l'alloggio; parimenti viene dato corso al provvedimento qualora da verbali tecnici siano rilevate nell'immobile, nelle parti comuni o nelle adiacenze condizioni di antigienicità. Sono perseguibili ai fini dell'avvio del procedimento i comportamenti posti in essere sia dall'assegnatario e dai componenti del nucleo familiare, sia da parte di soggetti ospitati a qualsiasi titolo.
- si sia reso ripetutamente inadempiente rispetto alla richiesta periodica di informazioni relative all'accertamento della situazione economica del nucleo familiare e degli altri requisiti per la permanenza. Non si dà corso all'avvio di procedimento di cui al presente punto nei confronti di nuclei in cui siano presenti esclusivamente:
 1. soggetti ultrasessantacinquenni, titolari unicamente di reddito da pensione;
 2. soggetti con gravi limitazioni permanenti fisiche o psichiche.

- non sottoscriva il contratto di locazione, così come indicato dall'art. 18 del presente Regolamento, fatto salvo il caso di giustificato e documentato impedimento;
- non occupi l'alloggio assegnato entro i termini ribaditi dall'art. 18 del presente Regolamento, fatto salvo il caso di giustificato e documentato impedimento;
- abbia conseguito la titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell'ambito territoriale regionale. E' da considerarsi adeguato l'alloggio composto da un numero di vani, esclusi gli accessori (angolo cottura, servizi igienici, ripostigli ed altri vani accessori), rapportato a quello dei componenti il nucleo familiare secondo le caratteristiche stabilite nella scheda 2 della D.G.R. n.1202 del 10 novembre 2006;
- abbia conseguito la titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su uno o più beni immobili ubicati in qualsiasi località del territorio nazionale il cui valore complessivo di riferimento, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, non sia superiore a quello corrispondente al valore medio degli alloggi di E.R.P. presenti nel Comune. Tale valore viene definito annualmente dall'A.R.T.E. di Imperia;

Art. 25 (Procedimento di annullamento e decadenza)

L'annullamento e/o la decadenza dell'assegnazione dell'alloggio sono rispettivamente disposti e/o pronunciati dal Comune, con motivato provvedimento, in contraddittorio con l'assegnatario, sentita la C.R.E.R., qualora ricorrano le cause di cui all'art. 24 del presente Regolamento.

L'annullamento e/o la decadenza dell'assegnazione dell'alloggio sono rispettivamente disposti e/o pronunciati dal Comune anche su proposta dell'Ente Gestore.

Il Comune, avuta cognizione dell'esistenza di una causa di annullamento e/o di decadenza, espletati ove occorrono gli accertamenti del caso, comunica all'assegnatario e all'Ente Gestore, con lettera raccomandata, i fatti che potrebbero giustificare il provvedimento di annullamento e/o di decadenza dall'assegnazione, assegnandogli un termine di 20 giorni, ovvero di 40 giorni per i cittadini emigrati all'estero, per la presentazione di deduzioni scritte e/o di documenti. Decorso tale termine il Comune, sentita la C.R.E.R., predispone il provvedimento di annullamento e/o decadenza dall'assegnazione che comporta l'inefficacia dell'atto convenzionale di locazione, costituisce titolo esecutivo nei confronti di chiunque occupi l'alloggio e contiene la fissazione del termine di giorni 30 dalla data di notifica per il rilascio dell'alloggio libero e vuoto da persone e cose.

Scaduto tale termine il provvedimento dovrà essere eseguito a cura del Comune entro 3 mesi, salvo diversa intesa con l'Ente Gestore.

In particolare, qualora l'assegnatario moroso versi quanto dovuto, anche con dilazioni, il procedimento di decadenza è sospeso e, non sussistendo altre cause di decadenza, successivamente revocato ad avvenuta regolarizzazione della posizione debitoria.

E' del pari sospeso, non sussistendo altre cause di decadenza, qualora il Comune, constatata la grave situazione personale o familiare dell'assegnatario, si accoli il pagamento di quanto dovuto dallo stesso soggetto, a titolo di canone di locazione e/o di quota dei servizi accessori.

Il Comune dispone la revoca del provvedimento di decadenza, su istanza dell'interessato, qualora, non sussistendo altre cause di decadenza, la situazione economica del soggetto,

dichiarato decaduto per aver superato il limite reddituale per la permanenza nel rapporto di assegnazione, si modifichi prima dell'esecuzione del provvedimento di decadenza stesso. Il provvedimento di decadenza è in ogni caso revocato dal Comune quando siano venute meno le cause che hanno condotto all'emanazione dell'atto stesso.

Le spese documentabili conseguenti all'emanazione ed all'esecuzione del provvedimento di annullamento e/o decadenza sono sostenute dall'Ente Proprietario che potrà rivalersi nei confronti dei soggetti destinatari degli stessi.

Anche ai fini dei commi 5 e 6 dell'art. 16 della Legge Regionale n. 10 del 29 giugno 2004, i termini per l'esecuzione dei provvedimenti di annullamento e/o di decadenza dall'assegnazione vengono interrotti in caso di impedimenti che determinino il differimento della data di sgombero o ne impediscano l'esecuzione.

Art. 26 (Occupazione illegale degli alloggi)

Qualora venga accertata, da parte dell'Ente Gestore o del Comune, l'occupazione senza titolo degli alloggi di E.R.P., vengono attivate le procedure stabilite per i casi di annullamento o decadenza dell'assegnazione di cui all'art. 25 del presente Regolamento.

Qualora sia verificata un'occupazione, conseguita con atti o comportamenti penalmente rilevanti, in ordine ad alloggi di E.R.P. ancora da assegnare, il Comune, oltre ad avviare le procedure di cui al comma precedente, persegue gli occupanti per il tramite della Polizia Municipale ai sensi dell'articolo 633 del Codice Penale.

L'occupazione abusiva costituisce fattore ostativo alla partecipazione a bandi di concorso per l'assegnazione di alloggi di E.R.P. per i successivi 5 anni.

Art. 27 (Rapporti con il soggetto gestore)

Ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge Regionale n. 10 del 29 giugno 2004, il Comune può affidare all' A.R.T.E. competente per territorio, indicata quale Ente Gestore, sulla base di apposita convenzione, tutto o parte delle proprie competenze previste dalla suddetta Legge Regionale.

Art. 28 (Norma finale)

Il Comune provvede al trattamento dei dati sensibili ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 e del correlato Regolamento Comunale per le finalità indicate dalla legge.

Ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 e del relativo Regolamento Comunale si provvede al trattamento dei dati richiesti o comunque acquisiti al solo scopo di favorire l'espletamento delle procedure previste dalla legge in materia di assegnazione di alloggi di E.R.P.

E' ammessa la comunicazione al soggetto gestore dei dati personali, compresi quelli sensibili, finalizzata ad una migliore gestione patrimoniale degli alloggi di E.R.P.

Dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate le norme regolamentari che risultano in contrasto con il medesimo.

Sono fatte salve altre e diverse disposizioni normative previste dalla vigente normativa statale o regionale e comunque ogni eventuale futura e diversa disposizione normativa in materia.

Per quant'altro non specificato nel presente regolamento, si fa espresso riferimento alle vigenti norme generali e speciali.

ALLEGATO 1

VALUTAZIONE SITUAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

Condizioni familiari (massimo punti 100)

1. Anziani

Nuclei familiari i cui componenti (ivi comprese le persone singole) che, alla data di presentazione della domanda, abbiano superato 65 anni, ovvero quando almeno uno dei componenti, pur non avendo tale età, sia totalmente inabile al lavoro, ai sensi delle lett. a) e b) del successivo punto 2, o abbia un'età superiore a 75 anni: tali nuclei possono avere minori o soggetti maggiorenni portatori di handicap a carico:

- a) nucleo familiare di almeno un componente totalmente inabile al lavoro o con età maggiore di 75 anni (**punti 20**);
- b) tutti con età maggiore di 65 anni (**punti 15**).

2. Disabili

Nuclei familiari nei quali uno o più componenti, anche se anagraficamente non conviventi, ma presenti nella domanda, siano affetti da minorazioni o malattie invalidanti che comportino un handicap ovvero una percentuale di invalidità certificata ai sensi della legislazione vigente o dai competenti organi sanitari regionali.

Il disabile non anagraficamente convivente è riconosciuto come componente del nucleo familiare solo in presenza di una richiesta di ricongiungimento al nucleo familiare del richiedente stesso che comprenda lo stesso disabile:

- a) invalidità civile al 100% con indennità di accompagnamento o handicap grave ovvero situazioni ad esse equiparabili (**punti 30**);
- b) invalidità civile al 100% o handicap ovvero situazioni ad esse equiparabili (**punti 20**);
- c) invalidità civile dal 74% al 99% ovvero situazioni ad esse equiparabili (**punti 15**);
- d) invalidità civile dal 45% al 73% ovvero situazioni ad esse equiparabili (**punti 8**).

3. Famiglia di nuova formazione

Nuclei familiari da costituirsi prima della consegna dell'alloggio, ovvero costituiti entro i 4 mesi precedenti alla data della domanda; in tali nuclei familiari possono essere presenti figli minorenni o minori affidati:

- a) giovane coppia con almeno un componente di età non superiore al trentesimo anno alla data della domanda e con minori (**punti 12**);
- b) famiglia di nuova formazione con minori (**punti 10**);

- c) giovane coppia con almeno un componente di età non superiore al trentesimo anno alla data della domanda, senza minori (**punti 7**);
- d) famiglia di nuova formazione senza minori (**punti 5**).

4. Persone sole, con eventuali minori a carico

Nuclei di un componente, con un eventuale minore o più a carico:

- a) persone sole con uno o più minori, tutti a carico (**punti 16**);
- b) persona sola (**punti 8**).

5. Stato di disoccupazione

Stato di disoccupazione, sopravvenuto successivamente all'anno di riferimento del reddito e che perduri all'atto di presentazione della domanda, determinando una caduta del reddito complessivo del nucleo familiare superiore al 50%:

- a) richiedente e altro componente (**punti 18**);
- b) richiedente o altro componente con età maggiore di 45 anni (**punti 10**);
- c) richiedente o altro componente con età minore di 45 anni (**punti 8**).

6. Ricongiungimento

Nucleo familiare che necessiti di un alloggio idoneo per accogliervi parente disabile:

- a) ricongiungimento del concorrente disabile (dal 74% al 100%) con ascendenti o discendenti diretti o collaterali di primo grado presenti nella domanda (**punti 10**);
- b) ricongiungimento del concorrente ascendente o discendente diretto o collaterale di primo grado con disabile (dal 74% al 100%) presente nella domanda (**punti 10**).

7. Casi particolari

- a) nucleo di un componente, con un minore o più a carico o handicappato, domiciliato o proveniente da luoghi di detenzione, comunità terapeutiche o comunità di assistenza, ricovero o beneficenza, ovvero senza fissa dimora o che utilizzi locali procurati a titolo precario dai servizi sociali del comune o sia a totale carico dello stesso (**punti 15**);
- b) nucleo familiare di emigrato che necessiti rientrare in Italia, ovvero nucleo familiare di immigrato con richiesta di ricongiungimento (**punti 15**).

Condizioni abitative (massimo punti 100)

8. Rilascio alloggio

Concorrenti che debbano rilasciare l'alloggio a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione, ovvero a seguito di altro provvedimento giudiziario o amministrativo, esclusi i casi dovuti a morosità verificatasi nei primi sei mesi dalla stipulazione del contratto di locazione:

- a) sia stato eseguito il provvedimento di rilascio da meno di un anno dalla presentazione della domanda e il concorrente o altro componente il nucleo familiare non abbia stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio adeguato (**punti 80**);
- b) sia decorso, al momento della presentazione della domanda, il termine fissato per il rilascio, ovvero sia già stato notificato l'atto di precetto ai fini dell'esecuzione (**punti 60**);
- c) sia in possesso di titolo esecutivo di sfratto, ma non sia decorso al momento di presentazione della domanda il termine fissato per il rilascio (**punti 30**).

9. Condizione abitativa impropria

Richiedenti che abitino da almeno 3 mesi presso strutture di assistenza o beneficenza o in altro ricovero procurato a titolo precario o impropriamente adibito ad abitazione e privo di servizi igienici propri regolamentari, ovvero in locali per i quali sia stata accertata l'inabitabilità.

Si considerano in questa fattispecie anche i richiedenti inseriti in alloggi di emergenza abitativa dal Comune presso enti pubblici e/o privati (**punti 70**).

10. Coabitazione

Richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari:

a) nuclei non legati da vincoli di parentela o di affinità (**punti 15**);

b) nuclei legati da vincoli di parentela o di affinità entro il quarto grado (**punti 12**)

11. Sovraffollamento

Numero componenti del nucleo familiare

Numero di stanze dell'abitazione
(compresa la cucina se abitabile)

	1	2	3	4	5	6	7	
1								
2	X							
3	X*	X						
4	X*	X	X					
5	X*	X*	X					
6	X*	X*	X	X				
7	X*	X*	X*	X	X			
8	X*	X*	X*	X	X			
Più di 8	X*	X*	X*	X*	X			

(X*) condizioni di non adeguatezza delle abitazioni per sovraffollamento estremo (**punti 20**);

(X) condizioni di non adeguatezza delle abitazioni per sovraffollamento marcato (**punti 15**).

12. Condizioni dell'alloggio

a) Pessima: alloggio privo di servizi igienici interni o con servizi igienici interni non regolamentari (vale a dire: lavello, tazza e doccia o vasca), ovvero privi di servizi a rete (acqua o elettricità o gas), ovvero in alloggi per i quali sia stata accertata dall'ASL la condizione di antigienicità ineliminabile con normali interventi manutentivi (**punti 25**);

b) Cattiva: alloggio privo di impianto di riscaldamento (centralizzato o con caldaia autonoma), ovvero con servizi igienici interni privi di areazione naturale o meccanica, ovvero in alloggi per i quali sia stata accertata dall'ASL la condizione di antigienicità eliminabile con normali interventi manutentivi (**punti 20**).

13. Barriere architettoniche

Richiedenti, di cui al precedente punto 2) che abitino con il proprio nucleo familiare in alloggio che, per accessibilità o per tipologia, non consenta una normale condizione abitativa (barriere architettoniche, mancanza di servizi igienici adeguati o di un locale separato per la patologia presente). (**punti 25**).

14. Condizioni di accessibilità

Richiedenti, di cui al precedente punto 1) che abitino con il proprio nucleo familiare in alloggio che non è servito da ascensore ed è situato ad un livello di piano superiore al primo (**punti 13**).

15. Incidenza spese alloggiative

Richiedenti titolari di un contratto di locazione, regolarmente registrato, relativo all'abitazione principale la cui quota per canone annuo sia superiore alle soglie di sopportabilità rispetto all'ISEE, così come determinate nell'ambito della procedura concernente il fondo di sostegno alla locazione (art. 11 della legge n. 431/1998) (**punti 20**)

Situazione economica (massimo punti 100)

Il punteggio per la condizione economica potrà essere compreso fra 0 e 100 punti in proporzione all'ISEE del nucleo familiare concorrente, tenuto conto della differenza fra il limite massimo di ISEE fissato per l'accesso (aggiornato annualmente, a decorrere dal 2006, sulla base delle disposizioni regionali) e l'ISEE del nucleo stesso: l'attribuzione del correlato punteggio porterà a valori crescenti al decrescere del valore ISEE del nucleo familiare, fino ad arrivare a punti 0 per un valore ISEE nucleo=ISEE limite.

Nel caso in cui occorra valutare la situazione di nuclei familiari che presentano un'ISEE superiore al limite massimo fissato per l'accesso (aggiornato annualmente, a decorrere dal 2006, sulla base delle disposizioni regionali), ma non presentano un indice della situazione economica (ISE) superiore al limite massimo (aggiornato annualmente, a decorrere dal 2006, sulla base delle disposizioni regionali), occorre sottolineare che, pur essendone ammessa la partecipazione al bando di concorso, tali nuclei familiari non potranno beneficiare di alcun punteggio per il disagio economico, non versando per definizione in tale condizione.

Si provvede all'arrotondamento al secondo decimale. I risultati delle predette operazioni devono essere moltiplicati per 100.

Periodo di residenza/attività lavorativa nella Regione Liguria (massimo punti 40)

Verrà attribuito un ulteriore punteggio ai richiedenti che, alla data di pubblicazione del bando, presentino le seguenti caratteristiche:

- a) richiedenti residenti da meno di 2 anni nel Comune di Diano Marina e che, alla data di pubblicazione dello stesso, abbiano maturato complessivamente un periodo di residenza o di attività lavorativa nella Regione di almeno 3 anni (**punti 10**);
- b) richiedenti residenti da meno di 2 anni nel Comune di Diano Marina e che, alla data di pubblicazione dello stesso, abbiano maturato un periodo di residenza o di attività lavorativa nella Regione di almeno 5 anni (**punti 20**);
- c) richiedenti che, alla data di pubblicazione del bando, siano residenti da almeno 2 anni nel Comune di Diano Marina (**punti 30**);
- d) richiedenti che, alla data di pubblicazione del bando, siano residenti da almeno 5 anni nel Comune di Diano Marina (**punti 40**);

Si precisa che il residente in altro Comune del bacino d'utenza che non ha emanato il Bando, pur potendo partecipare alla procedura concorsuale, non può usufruire del suddetto punteggio previsto per la residenza.